"ISTITUTO COMPRENSIVO "N. STRAMPELLI"
Viale Europa 1 - 62022 CASTELRAIMONDO (MC) -tel.0737/641180 –fax 0737/641940
sito web www.icstrampelli.edu.it e-mail mcic80200e@istruzione.it -pec mcic80200e@pec.istruzione.it
Cod.Meccan. MCIC80200E - Cod.Fisc.- 81001060433

Criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva Scuola secondaria di I grado A.S. 2023-2024

Approvato

con delibera n°78 del Collegio Docenti del 15 Maggio 2023
e con delibera n°93 del Consiglio di Istituto del 15 Maggio 2023
aggiornato
con delibera n°34 del Collegio Docenti del 15 Maggio 2024

PREMESSA

"ISTITUTO COMPRENSIVO "N. STRAMPELLI"
Viale Europa 1 - 62022 CASTELRAIMONDO (MC) -tel.0737/641180 –fax 0737/641940
sito web www.icstrampelli.edu.it e-mail mcic80200e@istruzione.it -pec mcic80200e@pec.istruzione.it
Cod.Meccan. MCIC80200E - Cod.Fisc.- 81001060433

AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA SECONDARIA I GRADO

(d.lgs 62/2017-DM 741/2017-CM 1865/2017)

L'ammissione alla classe successiva nella scuola primaria e secondaria di primo grado è stata oggetto di importanti modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015. Alle due fonti normative predette si è aggiunta la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni alle scuole in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

Fatta salva la normativa è il Collegio docenti che delibera i criteri, di cui tutti i consigli di classe dovranno tenere conto ai fini **dell'ammissione, non ammissione** alla classe successiva e all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

La decisione di non ammissione può essere assunta a maggioranza dal consiglio di classe, con adeguata motivazione e nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti. La valutazione del comportamento, non rientra nella valutazione di non ammissione, ad eccezione di situazioni in cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (allontanamento da scuola superiore a 15 giorni, art.4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado possono essere ammessi alla classe successiva (II e III), e allo svolgimento dell'esame di Stato, in via generale, anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Gli alunni possono essere ammessi anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. Le insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione.
La scuola, a seguito della valutazione periodica, comunica opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o mancanti.
In sede di scrutinio finale, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, può anche non ammettere l'alunno alla classe successiva. Nel caso in cui sia deliberata l'ammissione, ma una o più valutazioni siano inferiori a 6 sul documento di valutazione o siano state portate a 6 per decisione di consiglio, tale deliberazione assunta a maggioranza dovrà essere adeguatamente riportata nel verbale del consiglio di classe e la famiglia dovrà essere appositamente informata con specifica nota scritta.

L'articolo 5 del decreto legislativo n. 62/2017, stabilisce che ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno

tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti.

Il Collegio dei Docenti del 08 settembre 2023 con delibera n. 18 ha definito le seguenti deroghe:

- Assenze continuative per gravi e comprovati motivi di salute;
- Ricovero ospedaliero;
- Visite specialistiche ospedaliere o day hospital;
- Terapie e/o cure programmate e documentabili.
- Assenze per motivi di famiglia:
  - ✓ Gravi e documentati motivi di famiglia (gravi patologie, lutti dei familiari entro il II grado);
  - ✓ Assenze (sino a 15 giorni) di alunni stranieri dovuti a rientri nel paese di origine;
  - ✓ Visita a genitori reclusi.
- Assenze per motivi personali:
  - ✓ Pratica sportiva agonistica organizzata da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
  - ✓ Adesione a confessioni religiose nel rispetto di intese che considerano il sabato come giorno di riposo.

Il collegio docenti stabilisce che in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline il consiglio di classe, a maggioranza, può:

- portare a 6 una o più insufficienze in presenza delle seguenti motivazioni valide e condivise a maggioranza:
  - ✓ progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza;
  - ✓ concreta possibilità di successivo recupero autonomo delle competenze acquisite parzialmente;
  - ✓ atteggiamento collaborativo dell'alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico;
  - ✓ continuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa e partecipazione;

- deliberare la non ammissione alla classe successiva, in presenza di insufficienze che, per numero o entità, rilevino carenze gravi riferite alle competenze di base supportate da una o più delle seguenti motivazioni valide e condivise a maggioranza:

  1. mancata progressione rispetto ai livelli di partenza;

  2. venga ritenuta insufficiente la complessiva maturazione dell'alunno;

  3. insussistenza delle condizioni per recuperare le carenze nel corso della pausa estiva;

  4. la presenza di uno o più debiti pregressi relativi alla promozione dell'anno scolastico precedente decisa anche a maggioranza dal Consiglio di classe;

  5. frequenza discontinua delle lezioni e delle altre attività programmate;

  6. disinteresse per una o più discipline;

7. esiti negativi a conclusione delle attività di recupero,

8. le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie nell'esercizio della cittadinanza;

9. si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli apprendimenti senza esiti apprezzabili;

10. si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l'alunno a superare le difficoltà riscontrate,

11. l'alunno/a, certificato/a in base alla legge 170, non raggiunge gli obiettivi minimi essenziali previsti nel proprio PDP.

12. l'alunno/a, certificato/a in base alla legge 104, non raggiunge gli obiettivi minimi previsti nel proprio PEI.

Il consiglio di classe si attiene inoltre al seguente criterio generale per determinare, senza necessità di delibera, la non ammissione alla classe successiva:

- ✓ valutazione inferiore a 6/10 in almeno 5 discipline.

Il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Il Dirigente Scolastico